

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 188 DEL 12/06/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il

precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Richiamato da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

Evidenziato che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»;

Preso atto della la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, che ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato;

Vista l'ordinanza della Regione Puglia 17 maggio 2020, n. 237 "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive"

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto l'esito della conferenza tra i Sindaci della Provincia BAT e il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani del 17/05/2020;

Evidenziato che può essere rilevata la permanenza di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza, tendenti al miglioramento ed a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica;

Visto, altresì, l'art. 31 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che recita che al n. 1): “

“Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di allarme sociale derivanti da fenomeni di degrado consistenti soprattutto in assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati all'interno di dette aree”.

Rilevata l'opportunità di regolamentare la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali, artigianali e produttive prevedendo un orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, più confacente al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idoneo a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento;

Ritenuto pertanto, disporre che con decorrenza dal 12 giugno 2020 gli orari di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività e dei pubblici esercizi sono disciplinati come seguono:

- 1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;
- 2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00);
 - venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00);
- 3) - commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):
 - dalla domenica al giovedì ore 24;
 - venerdì e sabato ore 1.00;

Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;

l'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera di consiglio comunale nr. 8 del 31/07/2019;

Legge della Regione Puglia 16/04/2015, n. 24

ORDINA

1. Con decorrenza dal 12 giugno 2020, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di disciplinare gli orari chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività e dei pubblici esercizi, come di seguito specificato:

1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;

2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00);

- venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 24.00);

3) - Commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):

- dalla domenica al giovedì ore 24;

- venerdì e sabato ore 1.00;

3. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA